

Regolamento della Commissione Provinciale Espropri

Approvato con delibera G.P. [n. 247 del 07/07/2006](#) e modificato con deliberazione n. 3 del 16.1.2008

Articolo 1

Commissione Provinciale Espropri

1. Per le finalità derivanti dall'applicazione della normativa in materia di espropriazioni per pubblica utilità è istituita, ai sensi dell'art. 16 della Legge Regionale 18 febbraio 2005, n. 30, la Commissione Provinciale Espropri, di seguito denominata in breve Commissione.
2. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Provincia che provvede alla nomina dei suoi componenti ed alla loro eventuale sostituzione.
3. La Commissione è composta da:a) Presidente della Provincia, che la presiede, o da suo delegato;b) un tecnico designato dall'Agenzia del Territorio;c) un tecnico esperto in materia di espropri dipendente dalla Provincia e da essa designato;d) un tecnico esperto in materia di espropri dipendente del Comune capoluogo e da esso designato;e) tre esperti in materia di agricoltura e foreste, nominati su proposta delle associazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.
4. In corrispondenza di ciascun componente indicato al comma 3, è nominato un membro supplente che partecipa alle attività della Commissione in assenza del titolare.
5. La Commissione resta in carica cinque anni e comunque sino al suo rinnovo a seguito del termine del corrispondente mandato amministrativo del Presidente della Provincia. I suoi membri non possono essere confermati più di una volta.
6. In caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive della Commissione, i membri esperti decadono dalla carica. Il segretario della Commissione provvede a darne comunicazione al Presidente della Provincia per la sostituzione. Analogamente si procede in caso di dimissioni o di decesso.
7. Il Presidente della Provincia, per gravi motivi, può revocare la nomina del membro tecnico e procedere alla sua sostituzione in seno alla Commissione.
8. La Commissione ha sede presso gli uffici della Provincia di Firenze.

Articolo 2

Compiti e funzionamento della Commissione

1 La Commissione determina:

- a) l'indennità definitiva di espropriazione, nel caso di cui all'art. 21, comma 15, del DPR 327/2001;
 - b) l'indennità provvisoria di espropriazione, nel caso di determinazione urgente ai sensi dell'art. 22, comma 5, del DPR 327/2001;
 - c) i valori agricoli medi dei terreni, considerati non oggetto di contratto agrario, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati, ai sensi dell'art. 41, comma 4, del DPR 327/2001;
 - d) il corrispettivo della retrocessione totale o parziale del bene, se non è concordato tra le parti, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del DPR 327/2001;
 - e) l'indennità per l'occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio, se manca l'accordo, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del DPR n. 327/2001.
2. La Commissione, qualora consultata dall'autorità espropriante, esprime anche valutazioni in ordine alla determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione nei casi di cui all'art. 20, comma 3; del DPR 327/2001 ed altresì in ordine alla determinazione dell'indennità di asservimento nei casi in cui dalla realizzazione dell'opera derivi la necessità dell'imposizione di una servitù.
 3. La Commissione è convocata dal Presidente almeno 7 giorni prima della data stabilita per la

seduta, tranne che nei casi di urgenza o di seconda convocazione per mancanza del numero legale, nei quali il Presidente può procedere ad inviare apposito avviso 24 ore prima della seduta. L'avviso contiene l'elenco degli argomenti da trattare ed è inviato con raccomandata A.R., fax o altro mezzo che consenta di provarne l'avvenuto ricevimento.

4. Le sedute della commissione sono valide in presenza di almeno 5 componenti e le determinazioni sono assunte con voto palese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti assume prevalenza il voto del Presidente;

5. Il Presidente della Commissione assegna ai membri della stessa l'istruttoria delle varie pratiche pervenute, in base ad un criterio di equa distribuzione. Non saranno assegnate ai tecnici dipendenti della Provincia e del Comune di Firenze le pratiche provenienti dai rispettivi enti.

6. La commissione provvede ad adottare le determinazioni e le valutazioni previste dalla normativa in vigore entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta al protocollo generale della Provincia. Le determinazioni sono inviate al soggetto richiedente nonché all'ente espropriante, salvo che questi coincidano in un unico soggetto.

7. Entro il 15 gennaio di ogni anno la Commissione provvede ad approvare le tabelle dei valori agricoli medi, nonché eventuali valori di altra natura previsti dalla normativa in vigore, ed a trasmetterli alla Regione per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Articolo 3

Obbligo di astensione

1. Ogni membro della Commissione ha l'obbligo di astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero: di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi; di individui od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore, procuratore o agente; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. In ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza, il membro della Commissione può richiedere al Presidente della stessa l'autorizzazione ad astenersi.

2. Il membro della Commissione che riconosce l'esistenza di un motivo di astensione a norma del precedente comma, ne dà subito notizia al Presidente della Commissione e dichiara o chiede di astenersi.

3. In caso di mancata astensione nelle fattispecie in cui ne è fatto obbligo, la votazione è da ritenersi invalida se il voto del componente della Commissione è stato determinante per l'approvazione della determinazione. Il Presidente disporrà quindi la rinnovazione del procedimento.

4. Di tutte le dichiarazioni, richieste e provvedimenti riguardanti l'astensione di un membro della Commissione, è dato conto nel processo verbale della relativa seduta.

Articolo 4

Ufficio di segreteria della Commissione

1. La Provincia provvede a dotare la Commissione di un ufficio di segreteria, assegnando ad essa il personale necessario, da individuarsi nell'ambito dei dipendenti dell'amministrazione stessa in attività di servizio ed appartenenti a categoria non inferiore alla B. 2. L'ufficio di segreteria svolge i seguenti compiti:

a) redige i verbali delle riunioni riportandoli in apposito registro con l'indicazione dei componenti presenti per ogni seduta;

b) cura i rapporti fra la commissione ed i soggetti richiedenti le determinazioni e la Regione, effettuando le comunicazioni, avvisi, invii o depositi previsti nell'ambito delle materie attribuite dalla normativa vigente alla competenza della Commissione;

c) predisporre e raccoglie la documentazione relativa alle presenze dei componenti della commissione ai fini della corresponsione dei relativi emolumenti;

d) cura la raccolta ed archiviazione di tutta la documentazione e dei dati complessivi annuali relativi

alle determinazioni effettuate dalla commissione;

e) cura tutti gli adempimenti comunque necessari al funzionamento della commissione.

3. Il verbale di ciascuna seduta della Commissione, sottoscritto dal Presidente, è inserito all'ordine del giorno ed approvato dalla Commissione nella seduta immediatamente successiva.

4. Presso l'ufficio di segreteria sono istituiti il registro delle pratiche ed il registro delle deliberazioni. Tutte le istanze che pervengono all'ufficio vengono registrate con il sistema di protocollo generale dell'Ente. Analogamente tutte le deliberazioni e la documentazione relativa all'attività della Commissione vengono registrate sul registro delle deliberazioni della segreteria.

Articolo 5

Trattamento economico

1. Ai componenti della Commissione spetta, per la partecipazione alle riunioni, un compenso di € 50,00 a seduta. Tali competenze sono liquidate periodicamente dalla Provincia di Firenze.

2. In relazione a ciascuna ditta espropriata per la quale è richiesta la valutazione dell'indennità, è previsto il versamento, a carico del soggetto richiedente, di un contributo di partecipazione alle spese di istruttoria. Il contributo è dovuto nella misura di € 25,00 se la singola pratica inviata alla commissione comprende una sola ditta espropriata. Qualora invece la pratica comprenda un numero di ditte espropriate superiore all'unità, il contributo è dovuto nella misura di € 20,00 per la prima ditta interessata e di € 10,00 per ciascuna delle ditte ulteriori. Il contributo è vincolato a sostenere gli oneri di svolgimento dell'attività della Commissione.

3. Le spese di funzionamento della Commissione sono assicurate tramite gli appositi stanziamenti di bilancio della Regione Toscana ed i contributi di cui al precedente comma 2.

Articolo 6

Forme di pubblicità

1. I provvedimenti di nomina dei componenti della Commissione sono comunicati alla Regione e pubblicati per estratto sul Bollettino Ufficiale Regione Toscana, all'Albo Pretorio e sul sito Internet della Provincia di Firenze.

2. Le tabelle dei valori agricoli medi, nonché di eventuali valori di altra natura previsti dalla normativa in vigore sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale Regione Toscana, all'Albo Pretorio e sul sito informatico della Provincia.